Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 2 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 28 luglio 1962, n. **1002.**

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia:

a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;

b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;

c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera *a*) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1

Art. 3.

Il Governo è autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 4.

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sarà fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI — RUMOR — MATTARELLA — COLOMBO — BERTINELLI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
ed il Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte,

e sua Maestà il Re degli Elleni,

dall'altra,

determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo greco ed i popoli riuniti nella Comunità Economica Europea;

decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Grecia e nella Comunità Economica Europea mediante un più rapido progresso economico ed un'armoniosa espansione degli scambi, nonchè a ridurre il divario tra l'economia greca e quella degli Stati membri della Comunità:

prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia greca;

riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunità Economica Europea agli sforzi del popolo greco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Grecia alla Comunità;

decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, a norma dell'art 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:

il sig. Paul-Henri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il dott. Gebhart Seelos, Ambasciatore ad Atene;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il sig. Emilio Colombo, Ministro dell'Industria e del Commercio;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

il sig. Eugène Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il dott. H. R. van Houten, Segretario di Stato agli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA:

il prof. dott. Ludwig Erhard, Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea, Vicecancelliere e Ministro degli Affari Economici della Repubblica federale di Germania;

SUA MAESTA' IL RE DEI GRECI:

il sig. P. Kanellopoulos, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,

il sig. A. Protopapadakis, Ministro del Coordinamento,

il sig. E. Averoff-Tossizza, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I

I principi

Art. 1.

Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

Art. 2.

1. — L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia greca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo greco.

2. — Ai fini enunciati nel paragrafo precedente, la Associazione comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Accordo:

a) la creazione di un'unione doganale;

b) lo sviluppo di azioni comuni delle Parti e la armonizzazione delle loro politiche nei settori previsti dall'Accordo;

c) la messa a disposizione dell'economia greca, nel quadro del Protocollo finanziario allegato all'Accordo, di risorse destinate a facilitare il suo più rapido sviluppo.

Art. 3.

Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Art. 4.

Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Art. 5.

1. — Nel campo di applicazione dell'Accordo e senza pregiudizio delle disposizioni particolari da esso previste, nessuna delle Parti Contraenti esercita e tollera discriminazioni fondate sulla nazionalità, in pregiudizio delle persone fisiche aventi la cittadinanza di un'altra Parte Contraente, quando siano stabilite sul territorio di una di esse.

2. — Per l'applicazione del precedente paragrafo le società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o della Grecia ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono equiparate alle persone fisiche.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

3. — Il Consiglio di Associazione, quando se ne manifesti la necessità, prende ogni decisione atta ad eliminare le discriminazioni di cui al presente articolo.

TITOLO II

Libera circolazione delle merci

Art. 6.

L'Associazione è fondata su un'unione doganale che, fatte salve le eccezioni previste dall'Accordo, si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto di dazi doganali all'importazione ed alla esportazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia, nonchè l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunità nei suoi rapporti con i paesi terzi.

Il periodo transitorio previsto per realizzare l'unione doganale è fissato in dodici anni, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

Art. 7.

1. — Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:

a) alle merci prodotte negli Stati membri della Comunità o in Grecia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia;

b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia.

2. — Sono considerati in libera pratica negli Stati membri o in Grecia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute negli Stati membri o in Grecia le formalità di importazione e siano

stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Art. 8.

1. — Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità o in Grecia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano il libera pratica negli Stati membri o in Grecia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni è tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, è in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalità di riscossione del prelievo, tenendo conto delle disposizioni vigenti, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.

2. — Qualora dette disposizioni venissero modificate per gli scambi tra gli Stati membri, il Consiglio di Associazione fisserà le nuove disposizioni da applicarsi tra le Parti Contraenti.

Art. 9.

Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Art. 10.

1. — Ciascuna Parte Contraente, la quale ritenga che delle disparità derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonchè di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficoltà economiche nel suo territorio, adisce il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza può raccomandare i metodi atti ad evitare i danni che possono risultarne.

2. — Se si manifestano deviazioni di traffico o difficoltà economiche e la Parte interessata ritiene necessaria un'azione immediata, può prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole al Consiglio di Associazione, il quale può decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle.

3. — Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo normale degli scambi.

4. — Tuttavia, entro il primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte Contraente ha facoltà di stabilire un elenco delle merci che rientrano nella categoria di cui all'articolo 7, paragrafo 1 *b*), per le quali, in conseguenza delle disparità dei dazi doganali, essa ritenga che si possano temere deviazioni di traffico per cui non le sia possibile applicare immediatamente le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo. Gli elenchi sono trasmessi al Consiglio di Associazione che li esamina periodicamente ai fini della loro graduale abolizione.

Art. 11.

Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti già operati dagli Stati membri della Comunità.

Capitolo I
UNIONE DOGANALE

Sezione I
Abolizione dei dazi doganali fra le Parti Contraenti

Art. 12.

Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 13.

I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunità da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Art. 14.

1. — Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri della Comunità devono operare le riduzioni successive è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957 come previsto dall'art. 14, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità.

2. — Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. — Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono effettuare è determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno.

4. — Ogni riduzione si opererà mediante una diminuzione pari al 10 per cento del dazio di base di ciascun prodotto.

5. — Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.

Art. 15.

1. — In deroga agli articoli 6 e 14, paragrafi 3 e 4, per le posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolun-

gare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunità nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente:

Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio è effettuata all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi.

I dazi così ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 3 e 4.

2. — La Grecia durante i primi due anni di applicazione dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunità durante il 1958, ha la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purchè il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato.

Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente al regime di disarmo di cui all'art. 14 e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio.

Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie già operate a norma delle disposizioni dell'art. 14.

Art. 16.

1. — A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15, ciascuna Parte Contraente può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata.

2. — Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli 14 e 15, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.

Art. 17.

1. — Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.

2. — Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri della Comunità e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.

3. — Gli Stati membri e la Grecia conservano la facoltà di sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'art. 53 dell'Accordo.

4. — Quando il Consiglio di Associazione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al più tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo.

L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Art. 18.

1. — In deroga alle disposizioni degli articoli 6, 12 e 14, la Grecia ha la facoltà, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6, di ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione, allo scopo di favorire la creazione di nuove attività che contribuiscano allo sviluppo economico del paese ed al miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo greco.

Queste misure possono essere prese a condizione che siano necessarie per tutelare una nuova industria di trasformazione non ancora esistente in Grecia all'entrata in vigore dell'Accordo e per favorirne lo sviluppo. Esse si possono applicare soltanto a una produzione particolare.

2. — Le misure tariffarie che rispondono alle condizioni elencate al paragrafo 1 non possono, per ciascuna delle posizioni cui si riferiscono, portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunità, ad un livello di incidenza superiore al 25 per cento *ad valorem*.

Il complesso delle misure tariffarie che saranno prese a norma del presente articolo non deve riferirsi a un valore globale di importazioni superiore al 10 per cento delle importazioni greche in provenienza dalla Comunità nel 1958. Per ciascuno dei prodotti che saranno oggetto di queste misure tariffarie, l'importo da imputare sul valore globale del 10 per cento sopra citato è costituito dalle importazioni del prodotto considerato in provenienza dalla Comunità nel 1958.

Salva contraria decisione del Consiglio di Associazione, il periodo di validità di queste misure non può superare nove anni.

3. — La Grecia deve notificare al Consiglio di Associazione le misure che essa intende prendere; il Consiglio può fare in proposito le opportune raccomandazioni qualora non ricorrano le condizioni nè le modalità di cui al paragrafo 1.

4. — Allo scadere del periodo di validità stabilito per ciascuna delle misure prese a norma del presente articolo, il dazio applicato deve essere soppresso se non esisteva anteriormente o deve essere riportato al livello precedente se si è trattato di un aumento. In questo ultimo caso il dazio è di nuovo sottoposto al regime di riduzioni tariffarie che gli era applicabile. Esso è soppresso al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 15.

Durante il periodo di validità di ciascuna delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi e per i prodotti oggetto di queste misure, la Grecia può sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20. Tuttavia, la tariffa doganale comune per i prodotti considerati deve essere integralmente applicata al più tardi quando siano soppressi i dazi per questi stessi prodotti nei riguardi degli Stati membri.

5. — Il Consiglio di Associazione può decidere che la facoltà concessa alla Grecia dal paragrafo 1:

a) può estendersi oltre il periodo transitorio di cui all'articolo 6;

b) può comportare misure tariffarie che superino il limite del 10 per cento indicato nel paragrafo 2 del presente articolo;

c) può comportare, invece di un aumento o della instaurazione di dazi, la possibilità di ripristinare con-

tingenti semprechè il contingente fissato non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dagli Stati membri della Comunità effettuate nell'anno precedente. Il valore delle importazioni in provenienza dagli Stati membri nell'anno 1958 dei prodotti oggetto di queste misure contingentarie deve essere imputato sull'importo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Il Consiglio di Associazione fissa le modalità di queste misure e le condizioni per la loro abolizione.

6. — Le misure tariffarie prese dalla Grecia a norma delle disposizioni precedenti non possono in nessun caso portare i dazi applicabili alle importazioni greche in provenienza dagli Stati membri ad un livello superiore ai dazi applicabili in Grecia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

7. — Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti compresi nell'allegato I dell'Accordo.

Art. 19.

Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono tra loro, al più tardi entro quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Sezione II
Adozione della tariffa doganale comune da parte della Grecia.

Art. 20.

1 — L'allineamento della tariffa doganale della Grecia alla tariffa doganale comune si opera durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6 secondo le modalità seguenti, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo:

a) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali i dazi effettivamente applicati dalla Grecia alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati all'atto della terza riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14;

b) negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quella della tariffa doganale comune;

c) questa differenza è ridotta nuovamente del 30 per cento all'atto della sesta riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14;

d) la tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14.

2. — In deroga al paragrafo precedente e per i prodotti che figurano nell'allegato I dell'Accordo, la Grecia opera l'allineamento della sua tariffa durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, secondo le modalità seguenti:

a) dopo sette anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'Accordo, la differenza tra i dazi effettivamente applicati alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quelli della tariffa doganale comune viene ridotta di almeno il 20 per cento;

b) per le posizioni tariffarie per le quali i dazi che risultano dalla applicazione della lettera *a*) del presente paragrafo non differiscono di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati all'inizio del quattordicesimo anno;

negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra i dazi risultanti dall'applicazione della lettera *a*) del presente paragrafo e quelli della tariffa doganale comune;

questa differenza è ridotta nuovamente del 30 per cento all'inizio del diciottesimo anno;

la tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

3. — Per alcuni prodotti che non rappresentavano più del 5 per cento del valore delle sue importazioni totali del 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facoltà di differire, sino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, le riduzioni dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare a norma delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

Per alcuni prodotti che non rappresentavano più del 3 per cento del valore delle sue importazioni totali nel 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facoltà di conservare, al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, i suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi ad un livello superiore a quello previsto dalla tariffa doganale comune.

Tuttavia, il mantenimento di un dazio doganale superiore a quello che figura nella tariffa doganale comune non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione.

La Grecia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale alla tariffa doganale comune, si impegna a non variare sensibilmente la portata dei meccanismi dell'Accordo ed a tener conto della procedura seguita in materia dalla Comunità.

Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato I, tale acceleramento non può avvenire prima del termine del dodicesimo anno a decorrere dall'applicazione dell'Accordo, salvo preventivo accordo del Consiglio di Associazione.

4. — Per i dazi che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, la Grecia è dispensata dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Allo scadere della autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di queste disposizioni.

Art. 21.

1. — La Grecia ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previo accordo del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di taluni articoli in provenienza dai paesi con i quali la Grecia è legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi con tali paesi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. — Il dazio di un contingente tariffario non può in nessun caso essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Grecia alle importazioni in provenienza dalla Comunità.

CAPITOLO II
ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA LE PARTI CONTRAENTI

Art. 22.

Fatte salve le disposizioni che seguono, sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative alla importazione nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 23.

1. — Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente

Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto:

a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, al livello di liberalizzazione consolidato nei loro rapporti reciproci;

b) per quanto riguarda la Grecia, al 60 per cento delle sue importazioni private in provenienza dagli Stati membri, percentuale calcolata sulla base dell'anno di riferimento 1958. La percentuale è portata al 75 e all'80 per cento delle stesse importazioni, rispettivamente cinque e dieci anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine dei dieci anni, la Grecia si adopererà per raggiungere un livello di liberalizzazione più elevato, che sarà consolidato nei riguardi degli Stati membri.

2. — Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri comunicano alla Grecia gli elenchi di liberalizzazione consolidati nei loro rapporti reciproci; tali elenchi vengono consolidati anche nei confronti della Grecia.

3. — Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia notifica alla Commissione della Comunità lo elenco dei prodotti liberalizzati. Tale elenco viene consolidato nei riguardi degli Stati membri. Alla fine del quinto e del decimo anno, la Grecia notificherà alla Commissione gli ulteriori elenchi dei prodotti che saranno consolidati nei riguardi degli Stati membri.

4. — La Grecia ha la facoltà di ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati ma non consolidati a norma del presente articolo. Tuttavia, all'atto del ripristino di tali restrizioni essa apre, nei confronti degli Stati membri, contingenti globali pari ad almeno il 75 per cento delle importazioni in provenienza dalla Comunità effettuate durante l'anno precedente. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 26 dell'Accordo.

5. — In nessun caso la Grecia adotta nei riguardi degli Stati membri un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Art. 24.

Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 25.

1. — Gli Stati membri della Comunità procedono all'eliminazione delle restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Grecia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. — Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri aprono alla Grecia, per i prodotti non liberalizzati, contingenti per un importo pari a quello dei contingenti previsti negli accordi bilaterali esistenti a tale data, o in mancanza, alle importazioni effettuate in provenienza dalla Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo.

3. — Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli stati membri aumentano i contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento uguale almeno al 10 per cento del loro valore totale. Questo valore è aumentato ogni anno nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente.

A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente.

4. — Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata durante il primo anno di applicazione dell'Accordo nessuna importazione dalla Grecia negli Stati membri, le modalità di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo.

5. — Tutte le restrizioni quantitative all'importazione applicate dagli Stati membri nei riguardi della Grecia devono essere abolite al più tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 26.

1. — La Grecia procede all'eliminazione delle restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunità alle condizioni indicate nei paragrafi seguenti.

2. — Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sono aperti dei contingenti globali, accessibili senza discriminazione agli Stati membri, all'importazione in Grecia di prodotti non liberalizzati. I contingenti sono fissati ad un importo pari a quello delle importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate nel corso dell'anno precedente.

3. — Quando, per un prodotto non liberalizzato, le importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate durante il primo anno di applicazione dell'Accordo non raggiungano il 7 per cento delle importazioni globali di tale prodotto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sarà fissato un contingente pari al 7 per cento di dette importazioni.

4. — Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia aumenta l'insieme dei contingenti globali così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento di almeno il 10 per cento del loro valore totale. Ogni anno questo valore viene aumentato nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente.

5. — A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente.

6. — Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata nessuna importazione in Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, le modalità di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo.

7. — Quando il Consiglio di Associazione constati che nel periodo di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state inferiori ai contingenti aperti, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, la Grecia abolisce il contingentamento all'importazione di tali prodotti dagli Stati membri.

8. — Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Grecia devono essere abolite al più tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 27.

Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono tutte le misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terrà conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri.

Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.

Art. 28.

1. — Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono nei loro rapporti reciproci, al più tardi alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le restrizioni quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. — In deroga al paragrafo precedente e per quanto riguarda i prodotti di base, la Grecia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, può mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione nella misura necessaria per promuovere lo sviluppo di determinate attività della propria economia o per far fronte ad una eventuale penuria di prodotti alimentari di base.

In questo caso la Grecia apre agli Stati membri un contingente globale, tenendo conto delle esportazioni degli anni precedenti e del normale sviluppo degli scambi determinato dall'attuazione dell'unione doganale.

Art. 29.

Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta ad abolire nei confronti dell'altra le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alle Parti Contraenti.

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli precedenti lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Art. 31.

1. — Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità e i cittadini greci per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro della Comunità o la Grecia, *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. — Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti.

3. — Riguardo ai prodotti che formano oggetto di monopolio nazionale a carattere commerciale o di monopolio di Stato delegato in uno o più Stati membri, il ritmo delle misure previste dal paragrafo 1 deve essere adattato all'abolizione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dall'articolo 25 dell'Accordo.

4. — Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli greci di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi da parte degli Stati membri, sono fissati dal Consiglio di Associazione al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, gli Stati membri applicano ai prodotti che in Grecia formano oggetto di monopolio il trattamento previsto per gli stessi prodotti dei paesi terzi.

5. — Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

6. — Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II dell'Accordo.

Capitolo III
AGRICOLTURA

Art. 32.

Il regime di Associazione comprende anche l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente com-

pletato a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato. Tali prodotti sono elencati nell'allegato II dell'Accordo.

Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 43, le norme previste dall'Accordo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Art. 33.

Il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli, devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia.

Nello stabilire la politica agricola comune, la Comunità tiene conto in modo efficace della particolare situazione, delle possibilità e degli interessi dell'agricoltura greca.

L'armonizzazione ha lo scopo di assicurare la parità di trattamento dei prodotti degli Stati membri e dei medesimi prodotti della Grecia sui mercati delle Parti Contraenti; essa tiene conto altresì delle finalità stabilite dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunità.

L'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia deve essere attuata al più tardi alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 e secondo le modalità di cui agli articoli 35 e 36.

Art. 34.

1. — Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, secondo comma, la Grecia comunica alla Comunità ogni elemento utile sulla sua politica agricola, come pure sulla particolare situazione, le possibilità e gli interessi dell'agricoltura greca.

2. — La Comunità comunica alla Grecia le proposte di politica agricola comune presentate dalla Commissione ad uno degli altri organi della Comunità, nonchè i pareri e le decisioni di detti organi in merito a queste proposte.

Il Consiglio di Associazione decide in merito:

— alle comunicazioni che la Comunità deve fare in materia agricola alla Grecia dopo che le organizzazioni comuni di mercato siano state sostituite alle organizzazioni nazionali;

— alle comunicazioni che la Grecia deve fare in materia agricola alla Comunità;

— al momento in cui le comunicazioni devono essere effettuate.

3. — In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle proposte della Commissione e sui provvedimenti che la Comunità e la Grecia intendono adottare per il settore agricolo.

Art. 35.

Non appena la Comunità abbia dichiarato che, per un determinato prodotto, le disposizioni essenziali riguardanti l'attuazione della politica agricola comune sono state determinate, per tutto o parte del periodo transitorio nell'ambito della Comunità, e la Grecia si sia dichiarata pronta a procedere all'armonizzazione, il Consiglio di Associazione decide:

— le condizioni per questa armonizzazione;

— le condizioni per l'abolizione delle restrizioni agli scambi fra la Comunità e la Grecia;

— le condizioni per l'applicazione della tariffa doganale comune da parte della Grecia.

Nel determinare tali condizioni, il Consiglio di Associazione si ispira ai principi dell'organizzazione di mercato scelta dalla Comunità per il prodotto considerato.

Art. 36.

1. — Se la dichiarazione della Comunità di cui allo articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per tutto il periodo transitorio, entro due anni dalla dichiarazione il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35.

In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti sono libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione più favorita.

Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunità sono attuate prima della scadenza del periodo di due anni, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare fino alla scadenza di detto periodo le possibilità di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi.

2. — Se la dichiarazione della Comunità di cui all'articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per una parte del periodo transitorio, entro un anno dalla dichiarazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35.

In mancanza della determinazione di tale regime da parte del Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti sono libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione più favorita.

Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunità sono attuate prima della scadenza del periodo di un anno, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare fino alla scadenza di detto periodo le possibilità di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi.

3. — La scadenza dei termini stabiliti nei paragrafi precedenti non limita il potere del Consiglio di Associazione di prendere le decisioni previste dall'articolo 35.

Art. 37.

1. — Anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia, le Parti Contraenti applicano reciprocamente per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo, le disposizioni generali di cui agli articoli 14, 17,

25, 26 e 27 dell'Accordo sull'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonchè delle tasse e delle misure di effetto equivalente.

2. — Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III e in deroga agli articoli 13, 14, 15, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo, le Parti Contraenti:

a) si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo;

b) si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, all'mportazione e alla esportazione, o dal rendere più restrittivi i contingenti e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; tuttavia l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sussiste soltanto per i prodotti la cui liberalizzazione è consolidata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 e non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2.

3. — Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III:

a) ciascuna Parte Contraente estende all'altra il beneficio delle concessioni tariffarie che essa accorda ai paesi terzi;

b) se una Parte Contraente procede all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, essa è tenuta ad applicare il medesimo trattamento all'altra Parte Contraente.

4. — I regimi indicati nei paragrafi precedenti sono applicati fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.

Art. 38.

1. — Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36, la Grecia allinea, per i prodotti compresi nell'elenco costituente l'allegato III, i suoi dazi doganali sulla tariffa doganale comune secondo le modalità e il ritmo previsti dall'articolo 20.

2. — Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia ha la facoltà di differire l'applicazione della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli non compresi nell'elenco dell'allegato III.

Art. 39.

Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunità.

Art. 40.

Il Consiglio di Associazione procede ogni anno ad un esame della situazione considerando fra l'altro le armonizzazioni già iniziate.

Qualora, in seguito a tale esame, risultasse che gli scambi non si sviluppano in modo armonioso, il Consiglio di Associazione decide sui provvedimenti da adottare.

Tali provvedimenti possono condurre in particolare:

— ad una liberalizzazione complementare degli scambi secondo la procedura di cui all'articolo 35;

— ad una revisione dell'elenco dell'allegato III.

Art. 41.

1. — Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà alla Comunità, dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere:

— o temporaneamente sospese o ridotte;

— ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

2. — Fino all'attuazione della politica agricola comune di cui al paragrafo precedente e qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà agli Stati membri di applicare nei confronti della Grecia le precedenti disposizioni secondo i principi enunciati e le modalità stabilite nell'articolo 68, paragrafo 1 dell'Accordo.

3. — Le misure prese a norma dei paragrafi precedenti devono tener conto dei criteri indicati nell'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunità.

4. — Le disposizioni dei paragrafi precedenti rimangono in vigore fino al momento in cui interverrà la decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 36, paragrafo 1 e 2.

Art. 42.

Se uno Stato membro della Comunità applica, a norma dell'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunità, prezzi minimi alle importazioni di un prodotto in provenienza dagli altri Stati membri, esso applica le medesime misure alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Grecia.

In tal caso, lo Stato membro informa la Grecia come gli altri Stati membri.

Art. 43.

Quando un prodotto è disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sul mercato di uno o più Stati membri o della Comunità da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la Parte Contraente interessata può applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita.

L'ammontare e le modalità di detta tassa sono fissati dal Consiglio di Associazione.

Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di Associazione diviene operante, le Parti Contraenti possono fissare l'ammontare e le modalità di detta tassa.

TITOLO III

Circolazione delle persone e dei servizi

Art. 44.

La libera circolazione dei lavoratori, quale risulta dagli articoli 48 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità, è assicurata tra gli Stati membri e la Grecia, dalla data e secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, non prima del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo.

Il Consiglio di Associazione può determinare il regime da applicare fino a tale data al movimento dei lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori adottate in conformità al capitolo 1, titolo III, della seconda parte del Trattato che istituisce la Comunità, e tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.

Art. 45.

Il Consiglio di Associazione fissa le modalità in base alle quali la Grecia può fruire delle misure risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 50 e 128 del Trattato che istituisce la Comunità, concernenti rispettivamente lo scambio di giovani lavoratori e la formazione professionale.

Art. 46.

Il Consiglio di Associazione può prevedere a beneficio della Grecia l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica in materia di mano d'opera. Esso decide in merito all'eventuale finanziamento di questi programmi.

Art. 47

Le Parti contraenti facilitano in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunità in conformità degli articoli da 52 a 56 e dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità, escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della libertà di stabilimento.

Art. 48.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo di attuazione e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente per le diverse categorie di attività; l'attuazione progressiva avviene dopo l'entrata in vigore delle direttive corrispondenti, previste dagli articoli da 52 a 56 del Trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto della particolare situazione economica e sociale della Grecia.

Art. 49.

Il Consiglio di Associazione decide, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo, quali siano le opportune disposizioni da prendere per facilitare le prestazioni di servizi tra la Comunità e la Grecia.

Art. 50.

1. — Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità relative ai trasporti sono estese alla Grecia dal Consiglio di Associazione alle condizioni e alle modalità da esso fissate, tenendo conto in particolare della situazione geografica della Grecia.

2. — Gli atti delle Istituzioni della Comunità in esecuzione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità stessa, applicabili ai trasporti, esclusi quelli marittimi ed aerei, possono essere estesi alla Grecia, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Associazione.

3. — Se il Consiglio della Comunità, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità stessa, prende una decisione concernente la navigazione marittima od aerea, spetta al Consiglio di Associazione decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese delle disposizioni per la navigazione marittima ed aerea greca.

TITOLO IV

Disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità e al ravvicinamento delle legislazioni

Art. 51.

Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati negli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunità dovranno essere resi applicabili ai loro rapporti d'Associazione.

Art. 52.

1. — Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione determina le condizioni e le modalità di applicazione dei principi enunciati nell'articolo precedente.

2. — Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti Contraenti riconoscono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato durante i primi dieci anni del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, la Grecia deve essere considerata come trovantesi nella situazione prevista dal paragrago 3 *a*) dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunità e che a questo titolo gli aiuti destinati a favorire il suo sviluppo economico sono considerati compatibili con l'Associazione purchè non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune dell'Associazione.

Al termine di detto periodo di dieci anni, il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Grecia a quella data, se è necessario prorogare le disposizioni previste dal comma precedente.

Art. 53.

1. — Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra Parte Contraente con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.

Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte Contraente con imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Le Parti Contraenti aboliscono, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore che siano contrarie alle norme di cui sopra.

2. — Negli scambi tra le Parti Contraenti, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3. — Le Parti Contraenti che riscuotono l'imposta sulla cifra d'affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.

4. — Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni tenendo conto della esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore cui il presente articolo si riferisce.

Art. 54.

Negli scambi tra le Parti Contraenti e riguardo alle imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.

Art. 55.

Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà derivanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione nelle materie previste dagli articoli 52 e 53, sia da una mancata applicazione delle misure adottate dal Consiglio di Associazione nelle stesse materie.

Art. 56.

1. — Qualora durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, constati l'esistenza di pratiche di *dumping,* esercitate nelle relazioni tra la Grecia e la Comunità, esso rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

La parte lesa può, dopo aver informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:

a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della dodanda;

b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal comma precedente, le pratiche di *dumping* continuino a sussistere.

Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) del secondo comma, il Consiglio di Associazione può, in qualsiasi momento, decidere che la Parte lesa debba sospenderle in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al primo comma.

Quando le misure di protezione siano state prese nella ipotesi di cui alla lettera *b*) del secondo comma, il Consiglio di Associazione può raccomandare alla Parte lesa, su domanda di una Parte Contraente o d'ufficio, di sopprimere o modificare dette misure di protezione alle condizioni e secondo le modalità da esso definite.

I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Il Consiglio di Associazione invia alle Parti Contraenti le raccomandazioni che ritiene utili allo scopo di completare le disposizioni del presente paragrafo o per assicurarne l'applicazione ispirandosi alla esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore considerato nel presente articolo.

Art. 57.

Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Accordo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni alle Parti Contraenti invitandole a prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

TITOLO V

Politica economica

Art. 58.

1. — Ogni Stato, parte dell'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura e in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

2. — Gli Stati, parti dell'Accordo, si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le rispettive politiche in questi settori.

3. — In caso di necessità il Consiglio di Associazione raccomanda agli Stati, parti dell'Accordo, le misure adatte a far fronte alla situazione.

Art. 59.

Ogni Stato, parte dell'Accordo, considera la propria politica in materia di tassi di scambio come problema di interesse comune.

Art. 60

1. — In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti della Grecia, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui essa dispone, e suscettibili in particolare di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di Associazione procede senza indugio a un esame della situazione, nonchè della azione che la Grecia ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, facendo appello a tutti i mezzi di cui essa dispone. Il Consiglio di Associazione indica le misure di cui raccomanda l'adozione dall'una e l'altra parte, per consentire alla Grecia di far fronte a queste difficoltà.

Se l'azione intrapresa dalla Grecia e le misure consigliate dal Consiglio di Associazione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Grecia può prendere, a titolo conservativo, le necessarie misure di salvaguardia.

2. — In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le Istituzioni della Comunità ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità stessa. Lo Stato membro in difficoltà può prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni previste dal Trattato.

3. — Tali misure di salvaguardia devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento della Associazione e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà manifestatesi.

Il Consiglio di Associazione deve essere informato delle misure di salvaguardia pregiudizievoli agli scambi ed ai pagamenti tra la Comunità e la Grecia al più tardi alla data della loro entrata in vigore. Il Consiglio di Associazione procede entro sei mesi all'esame dell'incidenza di tali misure sul funzionamento dell'Accordo.

Art. 61.

1. — Gli Stati membri della Comunità e la Grecia si impegnano ad autorizzare che vengano effettuati nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore od i beneficiari, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonchè i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dello Accordo.

Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. — Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitale siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini di una graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.

3. — Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere più restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato IV dell'Accordo.

4. — Ove necessario, le Parti Contraenti si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui al presente articolo.

Art. 62.

Le Parti contraenti si consultano al fine di facilitare i movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Grecia di capitali provenienti dai paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia greca.

I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Grecia ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Art. 63.

Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.

Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.

Art. 64.

1. — Le Parti Contraenti si accordano in seno al Consiglio di Associazione per assicurare, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6, il coordinamento della politica commerciale delle Parti Contraenti verso i paesi terzi, specie nei settori indicati nell'articolo 113, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità.

A questo scopo ogni Parte Contraente comunica, a richiesta dell'altra, qualsiasi informazione utile sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie e commerciali, nonchè sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.

Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una diretta e particolare incidenza sul funzionamento del presente Accordo, si procederà ad una consultazione preliminare in seno al Consiglio di Associazione per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti.

2. — Allo scadere del periodo transitorio previsto dall'articolo 6, la Comunità e la Grecia rafforzano, in seno al Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali per giungere all'instaurazione di una politica commerciale basata su principi uniformi.

3. — Nel caso di un accordo di adesione o di associazione alla Comunità, si dovrà tener pienamente conto dei reciproci interessi definiti dal presente Accordo; a questo scopo si svolgeranno adeguate consultazioni.

Nel caso di un'associazione, la regolamentazione dei rapporti tra la Grecia ed il paese associato potrà essere oggetto di un accordo, previa consultazione della Comunità.

Nel caso di un'adesione, diritti ed obblighi potranno sorgere per la Grecia, soltanto dopo la conclusione con essa di un Protocollo Addizionale. Ogni modifica che risulti necessaria al presente Accordo dovrà essere convenuta tra le Parti Contraenti. A questo scopo ciascuna di esse prenderà le misure necessarie conformemente alle rispettive norme costituzionali.

TITOLO VI
Disposizioni generali e finali

Art. 65.

1 — Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.

2. — Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati raggiunti dal regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo.

3. — Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità e, dall'altro, di membri del Governo greco.

I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.

4. Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.

Art. 66.

La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per la durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Grecia.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

Il Consiglio determina i compiti e le competenze di questi comitati.

Art. 67.

1. — Ciascuna Parte di cui all'articolo 65 del presente Accordo può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Grecia.

2. — Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.

3. — Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte può notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale è tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia.

Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è designato nelle condizioni previste dal paragrafo seguente.

Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

4. — Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sarà designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalità che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali.

5. — Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

Art. 68.

1. — Gli Stati membri della Comunità possono applicare l'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità stessa nelle loro relazioni con la Grecia. Per l'applicazione di detto articolo la Grecia è assimilata ad uno Stato membro.

La Comunità consulta previamente il Governo greco in seno al Consiglio di Associazione.

2. — Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, comma 1 del Trattato che istituisce la Comunità, ed eventualmente durante le proroghe che fossero decise in virtù dello stesso articolo, la Grecia è autorizzata, da parte sua, a prendere le misure previste dall'art. 226, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità, nelle medesime circostanze, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.

3. — Dopo la fine del periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunità, il Consiglio di Associazione può decidere che le misure previste dall'articolo 226, paragrafo 1 di detto Trattato continuino ad essere applicabili da parte della Comunità e della Grecia nelle loro relazioni reciproche.

Art. 69.

Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 70.

Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.

Art. 71.

Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea Parlamentare Europea, il Comitato Economico e Sociale e gli altri organi della Comunità, da un lato, ed il Parlamento greco e gli organi greci corrispondenti, dall'altro.

Art. 72.

Quando il funzionamento dell'Accordo di Associazione consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Grecia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Grecia alla Comunità.

Art. 73.

1 — Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al Regno della Grecia.

2. — Esso è pure applicabile ai territori elencati nel paragrafo 2, comma 1 dell'art. 227 del Trattato che istituisce la Comunità per i settori del presente Accordo corrispondenti a quelli previsti dallo stesso comma.

Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni del presente Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente, mediante accordo tra le Parti Contraenti.

Art. 74.

I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 75.

Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

Art. 76.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 77.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, greca, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facendo egualmente fede.

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ARTICOLI ATTUALMENTE FABBRICATI IN GRECIA E SOGGETTI AL REGIME DELL'ARTICOLO 15

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 13	
ex 13.01	Vallonee, galle.
ex 13.02	Incensi.
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina del grasso di lana.
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.).
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati.
15.09	Degras.
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali.
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose.
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente.
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente.
Capitolo 17	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci numero 18.01 e 18.02.
Capitolo 19	
19.01	Estratti di malto.
19.03	Paste alimentari.
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed rice, Corn-flakes » e simili.
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci n. 21.05 e n. 21.07.
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve.
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07.
22.03	Birra.
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità.
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
	« estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande.
Capitolo 24	
24.02	Tabachi lavorati; estratti o sughi di tabacco.
Capitolo 25	
ex 25.09	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro.
25.20	Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria.
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio.
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati.
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco.
ex 25.32	Terra di santorino, pozzolana, terra di trass, e simili impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche polverizzate.
Capitolo 27	
27.05-*bis*	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili.
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti.
27.08	Pece e coke di pece il catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali.
ex 27 10	Oli e grassi minerali per lubrificazione.
27 11	Gas di petrolio ed alri idrocarburi gassosi.
27.12	Vaselina.
27 13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch » o « slack wax »), anche colorati.
27 14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti.
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche.
27 16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.).
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro.
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto.
ex 28.06	Acido cloridrico.
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo).
28.08	Acido solforico; oleum.
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici.
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro).
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici.
28.12	Acido borico e anidride borica.
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi.
28.15	Solfuri metalloidi, compreso il trisolfuro di fosforo.
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione.
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrosido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio.
ex 28.19	Ossido di zinco.
ex 28.20	Corindoni artificiali.
28.22	Osidi di manganese.
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3).
28.25	Ossidi di titanio.
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio.
28.29	Fluoruri, fluosilicati, fluoborati e altri fluosali.
ex 28.30	Cloruro di magnesio, cloruro di calcio.
28.31	Cloriti e ipocloriti.
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri.
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati.
28.37	Solfiti e iposolfiti.
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio allumi.
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati.
28.41	Arseniti e arseniati.
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio.
ex 28.44	Fulminato di mercurio.
ex 28.45	Silicato di sodio e di potassio, compresi quelli del commercio.
ex 28.46	Borace raffinato.
ex 28.47	Bicromati.
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio.
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza.
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.
ex 29.04	Naftalina, antracene.
	Alcoli amilici.
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli.
ex 29.08	Ossido di amile (etere amilico), etere solforico, anetolo.
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi.
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio.
ex 29.18	Nitroglicerina.
29.40	Enzimi.
ex 29.42	Solfato di nicotina.
29.43	Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio.
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati.
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria esclusi i prodotti che seguono: sigarette antiasmatiche; chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presenti sotto forma di specialità; morfina, cocaina ed altri stupefacenti anche presentati sotto forma di specialità; antibiotici e preparazioni a base di antibiotici; vitamine e preparazioni a base di vitamine; sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni.
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti-

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
	che o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo.
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi: scorte di defosforazione; fosfati di calcio disgregati (termofosfati e sfosfati fusi) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente; fosfati-bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 per cento.
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di Kg. 10.
Capitolo 32	
32.01	Estratti per concia di origine vegetale.
ex 32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua.
32.03	Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.).
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie, tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'henna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino ed il « kermes ».
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra.
32.06	Lacche coloranti.
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti ».
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi.
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto.
32.11	Siccativi preparati.
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina.
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri.
Capitolo 33	
ex 32.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti e resinoidi, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, di eucalipto, di sandalo e di cedro.
33.03	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione.
ex 33.06	Acque di colonia ed altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca.
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere » per l'arte dentaria.
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi e colle.
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi, leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati.
Capitolo 38	
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero di avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito.
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate.
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce numero 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone.
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; legnanti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali.
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati sotto forma di oggetti comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini di legno ricoperti di esaclorocicloesano ed oggetti simili.
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili.
ex 38.19	Deodoranti; preparazioni dette « acqua ossigenata solida »; liquidi per trasmissioni idrauliche; ceralacca.
Capitolo 39	
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 ex 39.07	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, esclusi quelli sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi o di polveri e i cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo.
Capitolo 40	Gomma, naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, esclusi le voci n. 40.01, n. 40.02, n. 40.03 e n. 40.04, gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari della voce n. 40.13, le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite della voce n. 40.15.
Capitolo 41	Pelli e cuoio, escluse le voci n. 40.01, n. 41.07 e n. 41.08.
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio da sellaio e da viaggio; oggetti di marocchineria e di astucceria; lavori di budella.
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, escluse le voci n. 44.06 e n. 44.07.
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale.
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato.
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio, esclusa la voce n. 46.01.
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: carta comune destinata alla stampa dei giornali e composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato; carta per la stampa di periodici; carta da sigarette; carta di seta; carta da filtri; ovatta di cellulosa.
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli.
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli.
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli.
ex 48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli, esclusa la carta da disegno quadrettata.
ex 48.07	Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse le carte dorate o argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte reattive e la carta non sensibilizzata per fotografia.
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, legno sfibrato o vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili.
ex 48.13	Carta carbone.
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettera in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza.
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi: carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni — filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate.
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenenti di carta o di cartone.
48.17	Cartonaggio per ufficio, per magazzino e simili.
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone.
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette.
ex 48.21	Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti ed asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri.
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca.
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca.
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici.
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni.
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingue estere.
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti: scenari teatrali; stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua estera.
Capitolo 50	Seta e cascami di seta.
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue.
Capitolo 52	Filati metallici.
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci n. 53.01, numero 53.02, n. 53.03 e n. 53.04.
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce n. 54.01.
Capitolo 55	Cotone.
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce numero 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta.
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli, tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili.
Capitolo 60	Maglierie.
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti.
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci.
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti.
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 67	
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali.
Capitolo 68	
68.04	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre, naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati e di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento.
68.05	Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche.
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti.
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali.
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso.
68.11	Lavori di cemento di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito ».
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili.
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie.
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci n. 69.01, numero 69.02, n. 69.03, n. 69.04 e n. 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici, gli oggetti per l'economia rurale della voce n. 69.09 e gli oggetti di porcellana delle voci n. 69.10, n. 69.13 e n. 69.14.
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare.
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare.
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare.
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate.
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro.
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi.
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro.
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19.
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune.
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili.
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie.
ex 70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacie, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili.
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria.
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi e di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori.
71.16	Minuterie di fantasia.
Capitolo 73	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: *a*) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio delle voci n. 73.01, n. 73.02, numero 73.03, n. 73.06, n. 73.07, n. 73.08, numero 73.09, n. 73.10, n. 73.11, n. 73.12, numero 73.13, n. 73.15 e n. 73.16; *b*) i prodotti delle voci n. 73.02, n. 73.07 e n. 73.16 che non rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; *c*) le voci n. 73.04, n. 73.05, n. 73.17, numero 73.19, n. 73.30, n. 73.33 e n. 73.34 e le molle e foglie di molle di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce n. 73.05.
Capitolo 74	Rame, escluse le voci n. 74.01, n. 74.02, numero 74.06, n. 74.11 e n. 74.12.
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci n. 76.01 e n. 76.05.
Capitolo 78	Piombo.
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci n. 79.01, n. 79.02 e numero 79.03.
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali a mano.
82.02	Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare).

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 82.04	Fucine portatili; molle montate a mano o a pedale; oggetti per uso domestico.
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili.
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09.
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi.
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, i fenditoi, le tosatrici, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina e i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati.
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili.
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, n. 82.13 e n. 82.14.
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, escluse le voci n. 83.06, n. 83.08 e n. 83.10.
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm^3; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 50 CV; motori per motocicli.
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore.
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 Kg. e ventilatori senza motori di peso pari o inferiore a 100 Kg.
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità.
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati.
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi muniti di un gruppo frigorifero.
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni non elettrici.
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia.
ex 84.21	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 Kg.
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 Kg.; aratri destinati ad essere montati su trattore, a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con un trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 chilogrammi.
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici o sgranatrici di pannocchie di granoturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali.
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili.
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie.
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, escluse le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie.
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa.
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici.
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico.
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili.
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali.
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone.
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili.
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 KVA; motori di potenza pari o inferiore a 100 CV; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 50 CV.
85.03	Pile elettriche.
85.04	Accumulatori elettrici.
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti.
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09.
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24.
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica.
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, prese di corrente, cassetto di giunzione, ecc.).
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione.
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione.
85.25	Isolatori di qualsiasi materia.
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25.
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interamente.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87).
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi, comprese le cabine.
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti.
87.13	Veicoli senza meccanisco di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati.
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela.
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria.
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature.
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili.
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi.
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia.
ex 93.07	Borre per fucili, cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle o pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm.: bossoli per fucili da caccia di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia.
Capitolo 94	Mobilia, mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce n. 94.02.
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci, escluse le voci n. 96.03, n. 96.05 e n. 96.06.
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili.
97.02	Bambole di ogni specie.
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento.
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli.
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce n. 98.03 e le voci n. 98.04, n. 98.10, n. 98.11, n. 98.14, n. 98.15.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 32 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

A. *Prodotti elencati nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità*

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 1	Animali vivi.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili.
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili, miele naturale.
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci.
05.15	Prodotti di origine animali, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura.
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluse il mate (voce n. 09.03).
Capitolo 10	Cereali.
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina.
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso.
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.
17.03	Melassi anche decolorati.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto.
18.02	Gusci o bucce, pellicole e residui di cacao.
Capitolo 20	Preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di piante o parti di piante.
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uva fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
22.07	Sidro, sidro di pere; idromele ed altre bevande fermentate.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi e non lavorati; cascami di tabacco.
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).
Capitolo 57	
57.01	Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

B. *Prodotti elencati nel regolamento n.* 7-bis *del Consiglio della Comunità sull'inserimento di taluni prodotti nell'elenco dell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità.*

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
Capitolo 22	
ex 22.08 ex 22.09	Alcole etilico, denaturato o non, di qualsiasi gradazione, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del Trattato, escluse le acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande.
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 03.01	Pesci di mare, freschi, refrigerati o congelati.
04.06	Miele naturale.
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce.
ex 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: patate; cavolfiori; altri cavoli; spinaci; lattughe a cappuccio; altre insalate; piselli; fagioli; carote; cipolle ed agli; asparagi; carciofi; pomodori; olive; cetrioli e cetriolini; peperoni; melanzane; zucche; zucchini; « comboux ».
ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata in altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: olive.
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: piselli, ceci, fagioli, fave e lenticchie.
ex 08.02	Agrumi, freschi o secchi: arance; mandarini e tangerini; limoni; cedri.
ex 08.03	Fichi freschi.
ex 08.03	Fichi secchi (1).
ex 08.04	Uve fresche, destinate al consumo diretto.
ex 08.04	Uve secche (1).
ex 08.05	Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: mandorle; noci comuni; castagne e marroni; pistacchi; nocciole.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
ex 08.07	Frutta a nocciolo, fresche: albicocche; pesche; ciliege; prugne; visciole.

(1) Purchè questi prodotti non siano importati in recipienti o involucri di peso superiore a 15 kg.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 08.08	Bacche fresche:
	fragole;
	lamponi;
	more.
ex 08.09	Meloni e simili.
ex 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:
	fragole;
	pesche;
	albicocche;
	lamponi;
	ciliegie.
ex 08.11	Frutta presentate nell'acqua salata, solforata o addizionata in altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:
	cedri.
ex 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal numero 08.01 el n. 08.05 incluso):
	albicocche;
	pesche;
	prugne secche;
	mele e pere.
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche.
ex 09.04	Pepe, pimenti:
	pepe tritato o macinato.
ex 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro:
	semi d'anice;
	semi di finocchio.
ex 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:
	timo;
	foglie di alloro;
	zafferano.
ex 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	arachidi;
	semi di girasole;
	semi di cotone;
	semi di sesamo.
ex 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
	radici di liquirizia;
	origano;
	menta;
	salvia;
	fiori di camomilla.
ex 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate:
	carrube (1);
	semi di carrube;
	farina di carrube.
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, greggie, anche trinciate:
	paglia di sorgo.
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	oli di olive;
	oli di sansa di olive.
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale e i suoi succedanei.

(1) Salve restando le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri della Comunità circa la destinazione di questo prodotto.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 20.01 e ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati con o senza aceto o acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero:
	pomodori;
	conserva di pomodori (compreso il concentrato);
	olive;
	piselli;
	fagioli;
	carciofi;
	cetrioli e cetriolini;
	melanzane;
	« comboux »;
	zucche;
	zucchini;
	foglie di vite.
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:
	conserve di frutta;
	marmellate;
	composte;
	puree e paste di frutta.
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate senza alcole, anche con aggiunta di zuccheri:
	arance;
	mandarini;
	limoni;
	albicocche;
	pesche;
	ciliegie;
	amarene;
	prugne;
	prugne secche;
	fragole;
	lamponi;
	mele;
	pere;
	cotogne;
	miscugli di frutta.
ex 20.07	Succhi di frutti (compresi i succhi di uva ed esclusi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (esclusi i succhi di ananassi).
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 61 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

— Noli marittimi, ivi compresi i contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci, ecc. ..

— Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio

— Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi

— Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi

Pagamento, da parte dei passeggeri, dei biglietti di passaggio aereo internazionale e dei supplementi per eccedenza di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio. Introiti derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio aereo internazionale, dai supplementi per eccedenze di bagaglio, dal nolo aereo internazionale e dai voli a noleggio

— Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio, ecc. ...)
  Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc. ...)
  Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e per il personale viaggiante, ecc. ...
  Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea
— Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento
— Dazi doganali e tasse
— Oneri derivanti dal transito
— Spese di riparazione e di montaggio
— Spese di trasformazione, di officina, di lavori su commissione e di altri servizi dello stesso genere
— Riparazioni natanti
  Riparazioni di materiale da trasporto, ad eccezione dei natanti e degli aereomobili
— Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consulenze e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale)
— Commissioni e provvigioni
— Utili derivanti dalle operazioni di transito
— Commissioni e spese bancarie
— Spese di rappresentanza
— Pubblicità di qualsiasi forma
— Viaggi per affari
— Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero o viceversa
— Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. ..., eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari in seguito a pubblica gara)
— Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci, effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso
— Turismo
— Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio
— Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute
— Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari
— Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali
— Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi
— Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. ... (noleggio, canoni cinematografici, sottoscrizioni, spese di doppiaggio e di stampa delle copie ecc. ...)
— Contributi
— Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero
— Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali)
— Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica
— Risarcimento danni e interessi
— Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti
— Pene pecuniarie
— Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico
  Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero
  Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che rientrano in patria
— Salari e stipendi (operai, frontalieri o stagionali, ed altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della manodopera straniera)
— Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione)
— Onorari e retribuzioni
— Dividendi e rendite di quote beneficiarie
— Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.)
— Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici
— Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi)
— Utili derivanti dalla gestione d'imprese
— Diritti d'autore
— Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e liceeze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso)
— Introiti consolari
— Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi
— Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in casi di particolare disagio
— Trasferimenti frazionati di averi detenuti in uno Stato,
  Parte dell'Accordo, da persone residenti in un altro Stato,
  Parte dell'Accordo, e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale in questo secondo
Stato
— Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta
— Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione ed alla retrocessione
— Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale
— Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile
— Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti
— Premi per competizioni sportive e vincite alle corse
— Successioni
— Doti

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

Relativo ai Contratti pubblici (« Marchés pubblics »)

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

In deroga alle disposizioni dell'Accordo di Associazione, ed in particolare all'articolo 5, le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni per la partecipazione ai contratti stipulati (« Marchés passés ») dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonchè dalle imprese private alle quali siano concessi diritti speciali od esclusivi, in modo da eliminare, alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, ogni discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità ed i cittadini greci stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti.

Le modalità ed il ritmo secondo i quali deve essere attuato l'adattamento previsto dal presente Protocollo saranno stabiliti dal Consiglio di Associazione, ispirandosi alle soluzioni che, in questa materia, saranno adottate dagli Stati membri della Comunità.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 2

Relativo all'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione si applicano soltanto alle merci che saranno esportate dagli Stati membri della Comunità o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma di detto Accordo.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 3

Relativo al prelievo previsto dall'articolo 8 *dell'Accordo di Associazione*

Le Parti Contraenti

Considerando che la mancata riscossione del prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di Associazione non è di natura tale da causare pregiudizio alle industrie trasformatrici dello Stato importatore fino a quando la riduzione dei dazi doganali operata da questo ultimo non superi il 20 per cento,

Hanno convenuto quanto segue:

Il prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo non viene riscosso nella Parte Contraente dalla quale vengono esportati i prodotti ottenuti alle condizioni di cui all'articolo citato, fino a quando, per la maggioranza dei prodotti importati nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 per cento.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 4

Relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi

Le Parti Contraenti

Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non è applicabile rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. — Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alla economia dell'altra Parte Contraente.

3. — Ciascuna Parte Contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 5

Relativo alle merci originarie o provenienti da Paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale particolare a causa della loro origine o della loro provenienza

Le Parti Contraenti

Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione dell'Accordo di Associazione ad alcune merci originarie o provenienti da taluni paesi estranei all'Associazione, importate in una delle Parti Contraenti col beneficio di un regime doganale particolare, a causa della loro origine o provenienza,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Le merci importate da paesi estranei all'Associazione in una delle Parti Contraenti e che vi sono ammesse in base ad un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono considerarsi in libera pratica in tale Parte Contraente ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente.

2. — Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni relative ai regimi particolari di cui al presente Protocollo.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 6

Relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunità debbono applicare nei loro scambi con la Grecia

Le Parti Contraenti

Tenendo conto della particolare situazione dell'economia della Grecia;

Desiderose di contribuire al suo sviluppo economico;

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'elenco dell'allegato II all'Accordo di Associazione, gli Stati membri:

a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 14 dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi operano a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunità;

b) estendono alla Grecia le misure di abolizione delle restrizioni quantitative che essi hanno applicato tra loro sino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e quelle che essi adottano tra loro a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio della Comunità in data 12 maggio 1960, relativa all'acceleramento del ritmo di realizzazione degli obiettivi del Trattato che istituisce la Comunità;

c) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunità;

d) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in attuazione delle direttive della Commissione, previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità, che stabiliscono la procedura ed il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti;

e) estendono alla Grecia le misure di abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative alla esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità.

2. — Per quanto riguarda i prodotti compresi nello elenco dell'allegato III all'Accordo, gli Stati membri:

a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 37 dell'Accordo, i dazi e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi opereranno a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunità;

b) applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37 dell'Accordo, ai contingenti aperti alla Grecia ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 dell'Accordo, le percentuali d'aumento che essi hanno applicato tra loro fino alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo ed estendendono a tali contingenti le successive percentuali d'aumento che essi applicheranno in base al Trattato che istituisce la Comunità;

c) aprono, per i prodotti di cui all'art. 25, paragrafo 4, dei contingenti all'importazione pari almeno al 7,5 per cento dei contingenti aperti da ciascuno degli Stati membri per il 1960 nei confronti degli altri Stati membri. Le successive percentuali di aumento che gli Stati membri applicheranno a norma del Trattato che istituisce la Comunità saranno estese ai contingenti così aperti. Le regolamentazioni speciali applicate dagli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri alle importazioni dei prodotti considerati saranno applicate alle importazioni provenienti dalla Grecia;

d) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunità;

e) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in applicazione delle direttive della Commissione previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità, le quali determinano la procedura e il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti;

f) estendono alla Grecia le misure di abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano come anticipazione dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia.

3. — Qualora, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sia accelerato il ritmo del disarmo tariffario e dei contingentamenti tra gli Stati membri, tale acceleramento è esteso alla Grecia. Il Consiglio di Associazione stabilisce le modalità di uno sforzo parallelo della Grecia.

4. — Se l'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 dell'Accordo da parte della Grecia, e del presente Protocollo da parte degli Stati membri, è suscettibile di condurre ad una diminuzione dei dazi da parte della Grecia per una percentuale superiore a quella raggiunta dagli Stati membri, la Grecia ha la facoltà di sospendere temporaneamente le proprie riduzioni tariffarie fino a quando sia riassorbita la differenza tra le percentuali di riduzioni raggiunte dall'una e dall'altra parte.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 7

Relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa doganale greca

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Per i prodotti sottoelencati le disposizioni degli articoli 12, 14, paragrafo 2 e 37, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione si applicano ai dazi iscritti nella tariffa doganale greca in vigore al 1° gennaio 1961:

Voce della tariffa greca:

01.02 A B C D 01.04 A B C	animali vivi
02.01 A 1a, A 2a	carni fresche o refrigerate
02.01 A 1b 02.01 A 2b	carni congelate
10.01 A	frumento

2. — Nel caso in cui, in seguito alle trattative intraprese in conformità all'articolo XXVIII, paragrafo 5 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul com-

mercio per l'esame della tariffa greca entrata in vigore il 27 aprile 1960 intervenissero delle riduzioni, i dazi così ridotti costituiranno i dazi di base sui quali la Grecia deve operare i disarmi tariffari previsti dallo Accordo di Associazione.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 8

Relativo all'apertura di alcuni contingenti tariffari da parte della Grecia

Le Parti Contraenti

Tenuto conto della particolare situazione della Grecia;

Hanno convenuto quanto segue:

La Comunità non si oppone alla concessione da parte della Grecia dei contingenti tariffari di cui all'art. 21 dell'Accordo di Associazione, a condizione che:

a) il valore totale di tali contingenti non superi annualmente il 10 per cento del valore delle importazioni greche provenienti dai paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche, escluse le importazioni effettuate con le risorse considerate nel Protocollo relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia;

b) per ogni prodotto il valore d'importazione previsto nell'ambito dei contingenti tariffari non superi un terzo del totale delle importazioni greche di tale prodotto nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche.

Nella percentuale del 10 per cento indicata sub *a*) debbono essere comprese le importazioni in provenienza da paesi terzi effettuate in franchigia dei dazi doganali, in virtù di disposizioni speciali per lo sviluppo dell'economia greca o in virtù di impegni contrattuali.

La Grecia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende prendere in conformità alle disposizioni del presente Protocollo.

Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo il Consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 9

Relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia

Le Parti Contraenti

Desiderose di non ostacolare l'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione ostacolino l'utilizzazione da parte della Grecia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della economia greca sia direttamente dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia per il tramite di un organismo da esso designato, la Grecia, previa notifica al Consiglio di Associazione, ha la facoltà:

a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'art. 21, paragrafo 2 dell'Accordo, per l'importazione delle merci originarie degli Stati Uniti il cui acquisto è finanziato con le risorse suddette;

b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni previsti dal titolo III della « Public Law 480 »;

c) di limitare le publiche gare ai soli fornitori di prodotti originari degli Stati Uniti, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie degli Stati Uniti, e nel caso in cui disposizioni legislative o degli Stati Uniti rendano necessario il ricorso a pubblica gara.

2. — Alla fine del periodo transitorio previsto dallo art. 6 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate.

Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente Protocollo o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficoltà per tale utilizzazione, il Consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 10

Relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Sino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Associazione, è richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per qualsiasi modifica di ogni aliquota della Tariffa doganale comune che superi il 20 per cento nell'uno o nell'altro senso delle aliquote dei dazi *ad valorem* vigenti al 1° ottobre 1960 per i seguenti prodotti:

tabacco
uve secche
olive
colofonia
essenza di trementina.

2. — Per quanto riguarda il tabacco, la procedura di cui sopra si applica anche ad ogni variazione superiore al 10% dei dazi specifici minimo e massimo.

3. — Durante il periodo transitorio previsto dallo art. 6 dell'Accordo e per i prodotti elencati al paragrafo 1, è richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per la sospensione totale o parziale della riscossione di dazi o per l'apertura di contingenti tariffari a favore di paesi terzi non associati alla Comunità, da parte di uno o più Stati membri, che superino annualmente per tutta la Comunità i seguenti limiti:

a) per il tabacco, il quantitativo di 22.000 tonnellate;

b) per gli altri prodotti, il 15% del volume delle importazioni della Comunità in provenienza da paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche.

Per quanto riguarda la colofonia e l'essenza di trementina, il Consiglio di Associazione autorizza la concessione di contingenti tariffari superiori ai quantitativi fissati nel comma precedente, se si verificano le condizioni stabilite dall'art. 25, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità, tenuto conto dei quantitativi prodotti in Grecia ed esportabili verso la Comunità alle normali condizioni di mercato.

Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni di questo paragrafo debbano essere mantenute o modificate.

4. — Nel caso in cui la Comunità apra contingenti tariffari per i cinque prodotti elencati al paragrafo 1, la Grecia non sarà trattata meno favorevolmente di un paese estraneo all'Accordo.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 11

Relativo al sistema di cauzioni applicato in Grecia all'importazione di talune merci

Le Parti Contraenti

Considerata la necessità di assicurare la libera circolazione delle merci fra la Comunità e la Grecia,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — La Grecia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori greci prima della importazione di alcune merci provenienti dagli Stati membri della Comunità.

2. — Per la loro progressiva soppressione tali cauzioni sono assoggettate al regime previsto dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo di Associazione.

3. — Le cauzioni la cui percentuale è superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate dagli Stati membri sono abbassate, dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, al livello del 140%. La loro soppressione avviene secondo il ritmo previsto al paragrafo precedente.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 12

Relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola comune costituisce un provvedimento di natura particolare a quest'ultima, che non potrà essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione, qualora venga applicato da una delle due Parti.

La Comunità dichiara tuttavia che per ora il sistema dei prelievi non è previsto per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato III. Comunque, nel caso in cui venissero stabiliti dei prelievi anche per questi prodotti, la Grecia beneficierà di un sistema identico a quello che gli Stati membri applicheranno tra di loro. Tale regime resta in vigore fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'art. 35 o fino allo scadere dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 36.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 13

Relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli degli Stati membri della Comunità verso la Grecia.

Le Parti Contraenti

Hanno convenuto quanto segue:

1. — La Grecia facilita, mediante misure adeguate e in tutta la misura del possibile, l'importazione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità.

2. — A tal fine, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione e fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia applica ai prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente Protocollo, e provenienti dagli Stati membri della Comunità, le norme per l'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione nonchè delle tasse e delle misure di effetto equivalente previste dagli articoli 15, 26 e 27 dell'Accordo.

Tuttavia, i tassi delle quattro ridazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono i seguenti:

per il prosciutto (voci ex 02.06 e ex 16.02) 10 %, 10 %, 10 %, 10 %;

per i formaggi di tipo europeo (voce ex 04.04) 10 %, 10 %, 10 %, 5 %;

per il burro (voce n. 04.03) 10 %, 10 %, 5 %, 5 %.

3. — Il Consiglio di Associazione fissa il regime applicabile all'importazione dei summenzionati prodotti allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione di cui all'articolo 35.

In caso di mancata definizione di questo regime, la Grecia, allo scadere di tale periodo, è libera di adottare tutte le misure che essa ritiene opportune, a condizione che il regime applicabile agli scambi del prodotto in questione non sia meno favorevole di quello applicabile alle importazioni degli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione più favorita.

4. — Le misure che il Consiglio di Associazione decide di adottare in seguito all'esame annuale previsto dall'articolo 40 dell'Accordo, possono condurre ad una revisione dell'elenco allegato a questo Protocollo.

5. — La Grecia, di pari passo con la realizzazione dell'Accordo, si sforza di accrescere le possibilità d'importazione sia per i prodotti che figurano nell'elenco allegato a questo Protocollo che per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunità, al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

ELENCO PREVISTO DAL PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 13 CONCERNENTE L'ESPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' VERSO LA GRECIA

01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi refrigerati o congelati.
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigrato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
ex 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate: — prosciutto; — lardo contenente parti magre (ventresca).
ex 03.02	Pesci semplicemente affumicati, salati in salamoia; — aringhe; — merluzzi.
ex 04.02	Latte, conservato, concentrato o zuccherato.
04.03	Burro.
ex 04.04	Formaggi di tipo europeo.
ex 10.06	Riso: — in grani interi pilati, anche lucidati o brillati; — spezzato.
ex 11.02	Fiocchi e semole d'avena.
12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (escluso l'olio di oliva e l'olio di sansa di olive).
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
16.03	Estratti e sughi di carne.
17.01	Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido.

PROTOCOLLO N. 14

Relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (Mistelle) (voce n. 22.05 della nomenclatura di Bruxelles).

Le parti contraenti,

Consapevoli dei problemi particolari che presenta l'elaborazione della politica agricola comune nel settore dei vini nonchè dell'importanza delle esportazioni di tale prodotto per l'economia greca,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — La Repubblica federale di Germania apre a favore della Grecia dei contingenti tariffari pari alle quantità in appresso indicate con il dazio applicabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunità:

per i vini destinati al consumo diretto: 65.000 hl,

per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla fabbricazione di aceto, alla distillazione o al taglio: 100.000 hl.

2. — Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia.

3. — La Repubblica francese e la Repubblica italiana si dichiarano pronte ad aprire un contingente a favore della Grecia in seguito all'apertura di contingenti d'importazione agli altri membri della Comunità, previo esame del problema in seno al Consiglio di Associazione.

4. — La Repubblica francese applica alle importazioni di vini di moscato di Samos, accompagnati da certificato di origine, i dazi applicabili ai vini di liquore provenienti dagli Stati membri.

5. — Ogni qualvolta i contingenti esistenti nella Comunità vengono ampliati, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente.

Per quanto riguarda il contingente tariffario per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla fabbricazione di aceto, alla distillazione o a taglio, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti nei confronti degli Stati membri della Comunità per i vini destinati al consumo diretto, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente.

6. — Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano in vigore fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno, previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 15

Relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n. 24.01 della nomenclatura di Bruxelles).

Le Parti Contraenti,

Consapevoli dell'importanza delle esportazioni di tabacco per l'economia greca,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, i dazi vigenti al 1° gennaio 1957 negli Stati membri della Comunità saranno ridotti al 50 % per quanto riguarda il tabacco greggio ed i cascami di tabacco.

2. — Al più tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri procedono al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco sul livello della tariffa doganale comune, alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunità.

3. — I dazi doganali sulle importazioni negli Stati membri in provenienza dalla Grecia verranno aboliti, per il tabacco, al più tardi il 31 dicembre 1967. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco la tariffa doganale comune.

4. — Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri sul territorio dei quali il commercio dei tabacchi è effettuato da un monopolio a carattere commerciale si impegnano a mantenere i loro acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca al livello della media delle loro importazioni per le loro fabbricazioni degli anni 1957, 1958 e 1959.

5. — Fin tanto che alle organizzazioni nazionali per il tabacco non sarà sostituita una organizzazione comune, ove sia constatato un aumento delle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca rispetto alla media delle importazioni degli anni 1957, 1958, 1959 negli Stati membri sul cui territorio il commercio dei tabacchi non è effettuato da un monopolio a carattere commerciale, in conseguenza delle disposizioni tariffarie enunciate ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, gli altri Stati membri si impegnano ad aumentare ogni anno i loro acquisti in proporzione equivalente rispetto alla media delle loro importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca per le loro fabbricazioni negli anni 1957, 1958 e 1959.

Nel primo anno di applicazione dell'Accordo, e a titolo provvisorio, in Monopolio francese dei tabacchi aumenterà del 10 % i propri acquisti di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine greca, rispetto alla media delle importazioni effettuate per le sue fabbricazioni in provenienza dalla Grecia negli anni 1957, 1958 e 1959.

6. — In deroga ai precedenti paragrafi 4 e 5 e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine greca effettuati dal Monopolio italiano non possono essere inferiori al 60 % delle sue importazioni di tabacco di tipo orientale; essi dovranno in ogni caso rappresentare un importo di almeno 2,8 milioni di dollari USA.

Alla fine di detto periodo di cinque anni e a meno che il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il Monopolio italiano può o accettare che continui a valere l'impegno previsto dal comma precedente oppure conformarsi ai paragrafo 5, comma 1 del presente Protocollo.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 16

Relativo alla politica agricola comune per il tabacco

Le Parti contraenti,

Consapevoli della importanza del tutto particolare che riveste il tabacco per l'economia e le esportazioni della Grecia,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Durante le prime due tappe del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la Comunità, la politica agricola comune per il tabacco non viene stabilita o modificata senza il parere conforme del Consiglio di Associazione.

2. — La Comunità si sforza di definire tale politica durante le prime due tappe di cui al paragrafo 1.

3. — Qualora tale politica venisse stabilita o modificata dopo la fine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la Comunità, essa sarà concepita, pur tenendo conto degli scopi definiti dall'articolo 39 di detto Trattato, in modo da non pregiudicare il mantenimento e lo sviluppo delle importazioni di tabacco proveniente dalla Grecia quali risultano dall'applicazione dell'Accordo di Associazione e del Protocollo concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco.

4. — Se la Grecia non è in grado di armonizzare la sua politica con la politica agricola comune per il tabacco quale sarà concepita, la Grecia conserva sotto una forma appropriata un volume di importazioni nella Comunità uguale a quello che essa avrà raggiunto in quel momento. La misura di aumento destinata ad assicurare lo sviluppo delle importazioni di tabacco greco è determinata dal Consiglio di Associazione.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 17

Relativo alla importazione di uve fresche (ex 08.04 della nomenclatura di Bruxelles)

Le Parti contraenti,

Al fine di promuovere il rapido incremento delle esportazioni greche di uve secche verso la Comunità,

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Alla data di entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, i dazi sulle uve secche vigenti al 1° gennaio 1957 negli Stati membri della Comunità saranno ridotti del 50%.

2. — Al più tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo gli Stati membri procederanno al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative alle uve secche al livello della tariffa doganale comune alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunità.

3. — Al più tardi alla fine del sesto anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo sono soppressi, per quanto riguarda le uve secche, i dazi doganali relativi alle importazioni negli Stati membri. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune per quanto riguarda le uve secche.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 18

Relativo all'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti agricoli della Grecia

Le Parti contraenti,

Consapevoli del fatto che l'esportazione di taluni prodotti agricoli è di importanza vitale sia per alcuni Stati membri della Comunità che per la Grecia,

Considerando la necessità di soddisfare per quanto possibile, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità e dell'Accordo di Associazione con la Grecia, le esigenze delle economie degli Stati membri esportatori di tali prodotti agricoli e della Grecia;

Convengono di disciplinare l'esportazione di tali prodotti agricoli dalla Grecia verso la Comunità nel modo seguente:

1. — Il presente Protocollo concerne i seguenti prodotti freschi:

— agrumi
— uve destinate al consumo diretto
— pesche.

2. — La clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 3 del presente Protocollo può essere invocata soltanto se le esportazioni dalla Grecia verso la Comunità per ciascuno dei prodotti elencati nel paragrafo 1 superano i quantitativi qui sotto indicati:

a) subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione,

— per gli agrumi . . . . . 22.000 tonnellate
— per le uve destinate al consumo diretto . . . . . 15.000 tonnellate
— per le pesche . . . . . . 40.000 tonnellate

b) a decorrere dal secondo e fino al quinto anno incluso: per ogni anno, il quantitativo accordato per l'anno precedente aumentato del 20%;

c) a decorrere dal sesto anno e fino alla scadenza del presente Protocollo, il quantitativo accordato per l'anno precedente, aumentato di una percentuale da stabilire dal Consiglio di Associazione.

Qualora la Grecia incontri difficoltà reali per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali è legata da accordi commerciali bilaterali, il Consiglio di Associazione esamina la possibilità di aumentare i quantitativi sopra fissati.

3. — Quando le esportazioni della Grecia verso la Comunità superino i limiti indicati nel paragrafo 2 e in quanto esse siano suscettibili di creare difficoltà reali per le esportazioni similari degli Stati membri, la Comunità, su richiesta di uno degli Stati membri e su proposta della Commissione, può adottare i provvedimenti necessari.

La Grecia deve essere preventivamente consultata nel quadro del Consiglio di Associazione.

4. — Le disposizioni dei precedenti paragrafi restano in vigore fino a quando non sia realizzata l'armonizzazione della politica agricola comune della Comunità e della politica agricola della Grecia relativamente ai prodotti elencati nel paragrafo 1 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 dell'Accordo.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 19

Protocollo finanziario

Le Parti contraenti,

Sollecitate di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia greca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;

Hanno convenuto quanto segue:

1. — Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttività dell'economia greca e che favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese greche all'ente per la concessione di prestiti designato dalla Comunità.

2. — I prestiti previsti dal paragrafo 1 possono raggiungere un ammontare globale di 125 milioni di dollari U.S.A. Tale ammontare potrà essere utilizzato nel corso dei cinque anni successivi alla entrata in vigore del presente Protocollo.

3. — *a*) L'esame per l'accettazione dei progetti e la concessione dei prestiti allo Stato e alle imprese greche si effettuano secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dallo Statuto della Banca Europea per gli investimenti per la concessione di prestiti;

b) la durata del periodo di ammortamento di ciascun prestito è stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto da finanziare; tale periodo può raggiungere un massimo di venticinque anni;

c) i prestiti possono essere utilizzati per coprire le spese di importazione come pure le spese interne necessarie per la realizzazione dei progetti di investimenti approvati;

d) la Grecia si impegna a mettere a disposizione dei debitori dell'ente incaricato di concedere i prestiti, le divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti da questo accordati per progetti da realizzarsi in Grecia.

4. — Il saggio degli interessi dei prestiti sarà identico a quello praticato dalla Banca Europea per gli investimenti all'atto della firma del contratto di prestito. Tuttavia, tenuto conto della precedenza che il programma di investimenti della Grecia attribuisce agli investimenti con redditività diffusa e differita, specialmente nei settori della bonifica fondiaria, nel settore stradale e in quello dell'energia, i prestiti potranno beneficiare, fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare globale indicato nel paragrafo 2, di un abbuono di interessi del 3 per cento, se la natura del progetto presentata per il finanziamento lo richieda.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

Protocollo n. 20

Relativo al regime degli scambi fra la Grecia e i Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

Le Parti contraenti,

Considerando gli stretti vincoli economici esistenti tra la Comunità ed i paesi e territori d'oltremare ad essa associati,

Riconoscendo che l'ammissione dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare al beneficio del regime stabilito dal Trattato che istituisce la Comunità può sollevare problemi per quanto riguarda la circolazione di tali prodotti all'interno dell'unione doganale istituita tra la Comunità e la Grecia,

Desiderose di favorire lo sviluppo degli scambi fra la Grecia e i paesi e territori d'oltremare,

Hanno convenuto di regolare al più presto possibile la questione degli scambi indiretti tra la Grecia ed a paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità e di proporre alle autorità competenti di tali paesi e territori dei negoziati con le autorità greche al fine di regolare di comune accordo gli scambi diretti fra essi e la Grecia previa consultazione della Comunità.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo di Associazione.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οἱ πληρεξούσιοι ἔθεσαν τάς ὑπογραφάς αὐτῶν κάτωθι τῆς παρούσης Συμφωνύας.

Geschehen zu Athen am neunten Juli neunzehnhunderteinundsechzig.

Fait à Athènes, le neuf juillet mil neuf cent soixante et un.

Fatto a Atene, il nove iuglio millenovecentosesantuno.

Gedaan te Athene, de negende juli negentienhonderd eenenzestig.

'Εγένετο ἐν 'Αθήναις, τῇ ἐνάτῃ 'Ιουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἔτους.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Paul-Henri SPAAK,

Für den Präsidenten des Bundesrepublik Deutschland
Gebhard SEELOS,

Pour le Président de la République française
Maurice COUVE DE MURVILLE,

Per il Presidente della Repubblica italiana
Emilio COLOMBO,

Pour son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Eugène SCHAUS,

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
H. R. van HOUTEN

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Διά τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα τῶν 'Ελλήνων,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea

Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap

Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Ludwig ERHARD

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei *notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur* Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie Contractante de l'accomplissement des *procédures requises par le Traité* instituant la Communauté Economique Européenne et notamment la consultation de l'Assemblée Parlementaire Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica all'altra Parte Contraente dell'espletamento *delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la* Comunità Economica Europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea Parlamentare Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zar zijn na kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures en met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, nonchè del Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte,
e di Sua Maestà il Re degli Elleni
dall'altra,

riuniti a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno, per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

hanno adottato i testi seguenti:

Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia e suoi allegati, nonchè i protocolli qui di seguito elencati:

Protocollo n. 1 relativo ai contratti pubblici (« marchés publics »),

Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 3 relativo al prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 4 relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi connessi,

Protocollo n. 5 relativo alle merci originarie o provenienti da paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale particolare a causa della loro origine o della loro provenienza,

Protocollo n. 6 relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunità devono applicare nei loro scambi con la Grecia,

Protocollo n. 7 relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa doganale greca,

Protocollo n. 8 relativo all'apertura di alcuni contingenti tariffari da parte della Grecia,

Protocollo n. 9 relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia,

Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune,

Protocollo n. 11 relativo al sistema di cauzioni applicato in Grecia all'importazione di talune merci,

Protocollo n. 12 relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 13 relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli degli Stati membri della Comunità verso la Grecia,

Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle),

Protocollo n. 15 relativo alle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco,

Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il tabacco,

Protocollo n. 17 relativo all'importazione di uve secche,

Protocollo n. 18 relativo all'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti agricoli della Grecia,

Protocollo n. 19 Protocollo finanziario,

Protocollo n. 20 relativo al regime degli scambi tra la Grecia e i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunità.

I plenipotenziari hanno, d'altra parte, adottato i testi delle dichiarazioni d'intenzione elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto (allegato I):

1. — Dichiarazione d'intenzione relativa a taluni prodotti che interessano la Grecia,

2. — Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca europea per gli investimenti.

Al momento della firma di questi testi, i plenipotenziari hanno:

adottato le dichiarazioni interpretative qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato II):

1. — Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 31 dell'Accordo di Associazione,

2. — Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 64, paragrafo 3 dell'Accordo di Associazione,

3. — Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi 5 e 6 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco,

4. — Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n. 16 concernente la politica agricola comune per il tabacco,

5. — Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti Contraenti » riportata nell'Accordo di Associazione,

e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato III):

1. — Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,

2. — Dichiarazione relativa all'applicazione dello Accordo a Berlino.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se ne manifestasse la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

Zu urkund dessen haben unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterchriften unter diese Schlussakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Ten Blijke Waarvan de ordergetekende gevolmachtigden hau handetekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οἱ πληρεξούσιοι ἔθεσαν τας ὑπογραφάς αὐτῶν κάτωθι τῆς παρούσης Τελικῆς Πράξεως.

Geschehen zu Athen am neunten Juli neunzehnhunderteinundsechzig.

Fait à Athènes, le neuf juillet mil neuf cent soixante et un.

Fatto a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno.

Gedaan te Athene, de negende juli negentienhonderd eenenzestig.

Ἐγένετο ἐτ Ἀθήναις, τῇ ἐνάτῃ Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐξνεακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ πρώτου ἔτους.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Paul-Henri SPAAK,

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gebhard SEELOS,

Pour le Président de la Répubblique française

Maurice COUVE DE MURVILLE,

Per il presidente della Repubblica italiana

Emilio COLOMBO,

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Eugène SCHAUS,

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

H. R. van HOUTEN

Im Narmen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgen ensch

Διά τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea

Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap

Ε. ΑΔΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Ludwig ERHARD

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur

Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie Contractante de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne et notamment la consultation de l'Assemblée Parlementaire Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica all'altra Parte Contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea Parlamentare Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zar zijn na kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures en met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONI D'INTENZIONE

1) *Dichiarazione d'intenzione relativa a taluni prodotti che interessano la Grecia*

1. — La Comunità dichiara che non pensa di stabilire una organizzazione comune di mercato per le uve secche.

2. — Il Consiglio di Associazione esamina le possibilità di dare incremento nella maggior misura possibile al commercio del cotone tra la Comunità e la Grecia.

2) *Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti*

Gli Stati membri della Comunità, consapevoli della importanza che presenta per lo sviluppo dell'economia greca una continuità del finanziamento esterno della Grecia, si dichiarano disposti a considerare tale questione nel corso del periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione ed in particolare a prendere in considerazione l'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE

1) *Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo* 31 *dell'Accordo di Associazione*

Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'art. 31 dell'Accordo di Associazione debbono essere interpretate secondo i principi enunciati negli articoli 37 e 90 del Trattato che istituisce la Comunità.

2) *Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo* 64, *paragrafo* 3 *dell'Accordo di Associazione*

Le Parti Contraenti riconoscono che fra gli interessi reciproci di cui è opportuno tener pienamente conto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3, è necessario includere l'interesse della Comunità di vedere altri paesi amici aderire o associarsi ad essa a condizioni eque.

3) *Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi* 5 *e* 6 *del Protocollo n.* 15 *concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco*

Le Parti Contraenti dichiarano che:

1. — Il comma 1 del paragrafo 5 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco deve essere interpretato in maniera che, ove il riordinamento dei monopoli francese e italiano fosse pienamente effettuato secondo le condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità prima che l'organizzazione comune di mercato abbia sostituito le organizzazioni nazionali, questi monopoli non saranno più soggetti all'impegno stabilito ai paragrafi 5 e 6. In tale ipotesi, la Francia e l'Italia saranno tenute agli stessi obblighi dei paesi nei quali il tabacco non è soggetto a monopolio.

2. — Gli impegni di acquisto del monopolio italiano debbono essere calcolati sulla base delle importazioni di tabacco di tipo orientale annualmente effettuate dal monopolio italiano, quali esse risultano dalle statistiche ufficiali, ad esclusione del traffico di perfezionamento.

4) *Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n.* 16 *concernente la politica agricola comune per il tabacco*

Le Parti Contraenti riconoscono che le possibilità di importazione previste dal paragrafo 4 di questo Protocollo dovranno essere realizzate sotto una forma che verrà definita in funzione del regime previsto, nell'ambito della Comunità, per il prodotto in causa.

Quanto all'ammontare dell'aumento previsto, esso verrà determinato in funzione della situazione particolare che potrebbe prodursi in seguito ad una sensibile divergenza fra le rispettive politiche in materia di tabacco da un lato, e le possibilità di smercio sul mercato della Comunità, dall'altro.

5) *Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti Contraenti » riportata nell'accordo di Associazione*

Le Parti Contraenti convengono di interpretare l'Accordo di Associazione nel senso che l'espressione « Parti Contraenti » che figura in detto Accordo, indica, da un lato la Comunità e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri, o la Comunità, e dall'altro il Regno di Grecia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verrà ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonchè dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità. In taluni casi, ad esempio negli articoli 10, 55 e 56 dell'Accordo di Associazione, l'espressione « Parti Contraenti » indica, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunità, gli Stati membri, e dopo la scadenza di detto periodo, la Comunità.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1) *Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi*

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania, tutti i Tedeschi nel senso definito della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2) *Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino*

L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

Scambio di lettere avvenuto il 9 luglio ad Atene tra i presidenti delle delegazioni della Comunità e della Grecia

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Günther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

indirizzata al: Sig. Jean PESMAZOGLU, Ministro Plenipotenziario, Presidente della delegazione greca

in data: 9 luglio 1961

Concerne: Interpretazioni di talune disposizioni dell'Accordo di Associazione date dalla Comunità

Atene, 9 luglio 1961

Signor Presidente,

riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunità a talune disposizioni dell'Accordo:

Articolo 64, paragrafo 3

« Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3 sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunità e, in particolare, non concernono i paesi e territori già a quest'ultima associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunità, anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire ».

Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)

« La Comunità ritiene che l'espressione « quota di aumento corrispondente » che figura nel comma 2 del paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo nei confronti dei suoi partners della Comunità, la Grecia beneficerà automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione dei vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovrà essere fissata tenendo conto sia delle possibilità di esportazione della Grecia, sia delle possibilità di smercio sul mercato della Repubblica federale ».

Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti

« * Gli Stati membri della Comunità, firmando la dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porrà la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni dell'economia greca e della disponibilità di altre risorse internazionali di finanziamento ».

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Günther SEELIGER
Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Jean PESMAZOGLU, Presidente della delegazione greca

indirizzata al: Sig. Günther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

in data: 9 luglio 1961

Concerne: Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

Atene, 9 luglio 1961

Signor Presidente,

con Sua lettera del 9 luglio 1961, Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Signor Presidente,

riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunità a talune disposizioni dell'Accordo:

Articolo 64, paragrafo 3

« Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3 sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunità e, in particolare, non concernono i paesi e territori già a quest'ultima associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunità, anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire ».

Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)

« La Comunità ritiene che l'espressione " quota di aumento corrispondente " che figura nel comma 2 del

paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo diretto nei confronti dei suoi partners della Comunità, la Grecia beneficerà automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione del vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovrà essere fissata tenendo conto sia delle possibilità di esportazione della Grecia, sia delle possibilità di smercio sul mercato della Repubblica federale ».

Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti

« Gli Stati membri della Comunità, firmando la dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porrà la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni della economia greca e della disponibilità di altre risorse internazionali di finanziamento ».

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Ho l'onore di accusare ricevuta di questa comunicazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Jean PESMAZOGLOU
Presidente della delegazione greca

Accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia

DOCUMENTI ALLEGATI

a) *Dichiarazioni interpretative unilaterali della Comunità*

1) *Articolo* 35 *e Protocollo n.* 13 *relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunità verso la Grecia*

Il Consiglio ha convenuto — in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 — d'inserire nel processo verbale la seguente *dichiarazione*:

« Il Consiglio e la Commissione interpretano l'articolo 35 nel senso che tale articolo non impedisce alla Comunità di chiedere che venga iniziata la procedura d'armonizzazione per più prodotti. La Comunità può inoltre opporsi a che l'armonizzazione, che verrà attuata progressivamente per dei prodotti successivi, sia realizzata a solo vantaggio della Grecia.

D'altra parte, il Consiglio e la Commissione hanno inoltre constatato che il Protocollo relativo alla esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunità verso la Grecia prevede, ai paragrafi 1 e 5, che la Grecia si sforzerà di facilitare le possibilità di importazione non soltanto per i prodotti che figurano nell'allegato a detto Protocollo, ma anche per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunità, al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli ».

2) *Protocollo n.* 10 *relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune*

Il Consiglio ha convenuto — in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 — d'inserire nel processo verbale la seguente *dichiarazione*:

« Rimane inteso che il diritto di veto sulle modifiche della aliquota della tariffa doganale comune, concesso alla Grecia per i cinque prodotti previsti dal Protocollo relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune, costituisce un provvedimento eccezionale, giustificato dall'importanza del tutto particolare che questi prodotti presentano per l'economia greca, e non può costituire un precedente in caso di associazione di altri paesi terzi alla Comunità ».

3) *Protocollo n.* 14 *relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (paragrafi* 3 *e* 5)

Il Consiglio ha convenuto, in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961, di inserire nel processo verbale la seguente *dichiarazione*:

« L'apertura dei contingenti previsti dal paragrafo 3 del Protocollo e il loro ampliamento in conformità del paragrafo 5, sono sottoposti alle condizioni poste per la concessione, da parte della Francia e dell'Italia, di contingenti d'importazione ai loro associati della Comunità per i prodotti considerati ».

4) *Protocollo n.* 18 *relativo all'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti agricoli della Grecia* (paragrafo 2)

Il Consiglio, ha convenuto, in occasione della 48ª sessione del 12 giugno 1961, di inserire nel processo verbale la seguente *dichiarazione*:

« La Comunità conviene di interpretare l'ultimo comma del paragrafo 2 del Protocollo relativo all'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti agricoli della Grecia nel senso che la Grecia potrà invocare queste disposizioni soltanto qualora le "difficoltà reali", incontrate dalla Grecia per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali essa è legata da accordi commerciali bilaterali, sono una conseguenza diretta dell'applicazione dell'Accordo di Associazione ».

5) *Articolo* 68 — *Possibilità per ciascun Stato membro d'invocare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo* 55 *dell'Accordo*

Il Consiglio ha *constatato* — in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 — che dalla dichiarazione interpretativa bilaterale relativa alla definizione della nozione di « Parti Contraenti » risulta chiaramente che la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 55 dell'Accordo di Associazione può essere invocata da ciascuno Stato membro singolarmente durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunità, e dalla Comunità dopo la scadenza di questo periodo.

b) *Dichiarazione della Commissione della Comunità di cui il Consiglio ha preso atto in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961*

1) *Articolo* 64, *paragrafo* 3 — *Accordo di Associazione di altri paesi terzi della Comunità*

Il Consiglio ha preso atto di una *dichiarazione della Commissione* in base alla quale il paragrafo 3 dell'arti-

colo 64 non crea per la Comunità un impegno giuridico, suscettibile di ricorso dinanzi all'istanza arbitrale prevista dall'Accordo di Associazione, e non attribuisce alla Grecia il diritto di chiedere compensazioni.

2) *Applicazione della clausola di salvaguardia per distorsione di traffico nel settore del tabacco e delle uve secche*

Il Consiglio ha preso atto di una *dichiarazione della Commissione* secondo la quale quest'ultima s'impegna di esaminare favorevolmente, nel settore del tabacco e delle uve secche, le domande di clausola di salvaguardia per distorsione di traffico che potrebbero essere presentate da uno Stato membro, restando inteso che la presente dichiarazione d'intenzione della Commissione non pregiudica i metodi di consultazione preliminare degli altri Governi, istituiti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 115 del Trattato che istituisce la Comunità.

3) *Olive e olio di oliva*

Il Consiglio ha preso atto di una *dichiarazione della Commissione* che dà al Governo italiano l'assicurazione che essa è disposta sin d'ora ad autorizzare il Governo italiano ad avvalersi, a norma dell'articolo 68 dell'Accordo, delle disposizioni dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità.

c) *Decisioni e dichiarazioni riguardanti l'applicazione della prima frase del paragrafo 4 del Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il tabacco*

In occasione della sua 48ª sessione del 12 giugno 1961, il Consiglio ha adottato la seguente decisione:

« Nel caso in cui esistessero divergenze sensibili tra la politica agricola comune e la politica agricola praticata dalla Grecia in materia di tabacco e si verificasse comunque uno sviluppo disarmonico nell'approvvigionamento del mercato comune per il prodotto in questione e fosse applicata la prima frase del paragrafo 4 del Protocollo concernente la politica agricola comune per il tabacco, il Consiglio, tenuto conto degli interessi degli Stati membri, si impegna a prendere le misure appropriate, interne ed esterne, nel quadro della politica agricola comune per far sì che l'applicazione di questa disposizione non porti pregiudizio ai paesi membri produttori ed in particolare all'Italia per un equilibrato sviluppo degli scambi nell'area comunitaria ».

In questa occasione, la *delegazione olandese* ha dichiarato che:

« il testo del progetto di decisione è accettabile soltanto qualora non vi sia contraddizione tra i termini "tenuto conto degli interessi degli Stati membri" e "non porti pregiudizio ai paesi membri produttori" »;

l'espressione « tenuto conto degli interessi degli Stati membri », che figura nel summenzionato progetto di decisione, contempla tanto gli interessi delle industrie di trasformazione del tabacco quanto quelli dei produttori di tabacco;

l'impegno che il Consiglio prenderà non può essere interpretato nel senso che esso implichi un impegno di acquisto da parte dei paesi membri nei quali il tabacco non è soggetto ad un regime di monopolio.

Le delegazioni belga e lussemburghese hanno aderito a questa dichiarazione ».

d) *Decisione concernente l'accelerazione del ritmo di realizzazione dell'unione doganale per quanto riguarda il tabacco e le uve secche*

In occasione della 48ª sessione del Consiglio tenuta il 12 giugno 1961, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, hanno deciso che le misure di riduzione accelerata dei dazi doganali sul tabacco greggio e i cascami di tabacco nonchè sulle uve secche che saranno applicati dagli Stati membri per le importazioni provenienti dalla Grecia ai sensi dei Protocolli n. 15 e 17 allegati al progetto di Accordo di Associazione, verranno pure applicati per gli scambi tra gli Stati membri nonchè per le importazioni negli Stati membri degli stessi prodotti originali dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità.

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

a) *Testo dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia*

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che è necessario definire la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di Associazione, e fissare le modalità secondo le quali sarà definita detta posizione,

Considerando inoltre che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunità, delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione è adottata in conformità alle seguenti disposizioni:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto trattato sono applicabili;

b) negli altri casi, la posizione comune è adottata all'unanimità dal Consiglio o dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Art. 2.

1. — Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in questi settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, sono di competenza della Comunità stessa formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consi-

glio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che *istituisce la Comunità non è di* competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti di applicazione necessari.

Art. 3.

Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità, quale è stabilita dal Trattato che istituisce la Comunità.

Art. 4.

Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso agli articoli 10, 55, 56 e 67 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunità consulta preventivamente gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sulla azione dello Stato membro di cui al comma precedente, la posizione presentata dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimità.

Art 5.

1. — Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potrà in qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. — Il Consiglio procederà alla revisione degli articoli 1, comma b, e 2, paragrafo 1 del presente Accordo al più tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto all'art 8 del Trattato che istituisce la Comunità Le modifiche sono adottate dal Consiglio, secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6.

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Art. 7

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Athen am neunten Juli neunzehnhundierteinundsechzig.

Fait à Athènes, le neuf juillet mil neuf cent soixante et un.

Fatto a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno.

Gedaan te Athene, ne negende juli negentienhonderd eenenzestig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Alfred MÜLLER-ARMACK

Pour le Président de la République française,
Maurice COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Emilio COLOMBO

Pour son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. R. van HOUTEN

a) *Estratto del processo verbale della 47ª sessione del Consiglio tenuta il 29-30 maggio 1961 contenente le dichiarazioni d'intenzioni riguardanti questo Accordo.*

1 — *Dichiarazione interpretativa relativa all'art.* 1, *comma a).*

« Conformemente all'art 1 comma a) dell'Accordo, quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale, la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere in seno al Consiglio di Associazione, è adottata conformemente alle disposizioni corrispondenti di detto Trattato.

Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione sono concordi nel ritenere che questa disposizione deve essere interpretata nel senso che la politica commerciale, cui fa riferimento il comma precedente, è quella della Comunità nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresa la Grecia ».

2. — *Dichiarazione d'intenzione relativa all'art* 5.

« I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, al momento di firmare lo Accordo relativo ai provvedimenti da prendere da parte della Comunità in vista dell'applicazione dell'Accordo di Associazione, dichiarano che è loro intendimento che la revisione prevista dall'articolo 5, 2° comma di detto Accordo, dovrebbe avere per oggetto di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di Associazione sulle procedure previste dal Trattato che istituisce la Comunità ».

Accordo relativo al protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

a) *Testo dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia*

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti e degli abbuoni di interessi previsti da detto Protocollo finanziario,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

I prestiti previsti nel Protocollo finanziario saranno normalmente concessi e finanziati dalla Banca europea per gli investimenti.

Art. 2.

Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari U.S.A. del credito totale gli Stati membri della Comunità conferiranno alla Banca un « mandato di credito » (Kreditauftrag).

In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone.

Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.

Art. 3.

Per quanto riguarda il saldo di 75 milioni di dollari U.S.A., qualora la Banca fosse nell'impossibilità di procedere ad un finanziamento diretto, potrebbe venire applicata la procedura di cui all'articolo 2.

In ogni caso gli Stati membri prenderanno, ove necessario, i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione della Banca i mezzi necessari, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale di quest'ultima.

Art. 4.

I mezzi necessari per la concessione degli abbuoni di interessi saranno forniti dagli Stati membri in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca.

La procedura di versamento dei fondi e le modalità di concessione degli abbuoni di interessi saranno adottati dal Consiglio all'unanimità.

Art. 5.

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che avrà proceduto per ultimo a detta notifica.

Art. 6.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Athen am neunten Juli neunzehnhunderteinundsechzig.

Fait à Athènes, le neuf juillet mil neuf cent soixante et un.

Fatto a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno.

Gedaan te Athene, ne negende juli negentienhonderd eenenzestig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Paul-Henri Spaak

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Alfred Müller-Armack

Pour le Président de la République française
Maurice Couve de Murville

Per il Presidente della Repubblica italiana
Emilio Colombo

Pour son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg
Engène Schaus

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
H. R. van Houten

b) *Estratto del processo verbale della 46ª sessione del Consiglio tenuta il 19 maggio 1961, contenente le dichiarazioni riguardanti questo Accordo*

1. — *Dichiarazione riguardante l'articolo 2.*

« Rimane inteso che la prima quota di 50 milioni di dollari, per la quale è prevista la procedura del mandato di credito, costituisce un limite massimo per i primi due anni dell'Accordo. Se, tuttavia, la Grecia non utilizzasse interamente questo importo, il saldo rimarrebbe a sua disposizione secondo la stessa procedura, dopo i due primi anni ».

2. — *Dichiarazione riguardante l'articolo 3.*

« Rimane inteso che la procedura prevista dall'articolo 2 è menzionata al primo comma dell'articolo 3 soltanto come una possibilità e non esclude affatto il ricorso ad altre procedure ».

3. — *Dichiarazione riguardante l'articolo 4.*

« La procedura per la messa a disposizione dei fondi e per la concessione degli abbuoni d'interessi sarà fissata assicurando la possibilità alla Banca europea per gli investimenti di formulare il proprio parere su detti problemi ».

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI FAFFAELE, *gerente*

(1151170) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.